

REMISSIONE DEL DEBITO

Disposizione di riferimento – Art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. “Testo unico spese di giustizia”)

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in **disagiate condizioni economiche** e **ha tenuto in istituto una regolare condotta**, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da **idonea documentazione**, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

Presupposti:

- 1) Disagiate condizioni economiche → impossibilità per l'interessato di pagare all'erario le spese del processo e quelle di mantenimento in carcere. L'art. 6, comma 2, T.U. spese di giustizia non richiede un'*assoluta impossibilità*: vi rientra, quindi, anche il caso di colui che, pur lavorando, non riesca, con il proprio stipendio, a pagare le spese.
- 2) Regolare condotta → l'art. 30-ter, comma 8, ord. penit. la definisce come quella di colui che, durante la detenzione, abbia manifestato un costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate dall'istituto e in eventuali attività lavorative e culturali.

Istanza:

- Formulata dall'interessato, dai prossimi congiunti o proposta dal consiglio di disciplina (altro beneficio simile alle ricompense dell'art. 76, d.P.R. 230/2000)
- Corredata di idonea documentazione (cioè della prova dell'esistenza dei presupposti: es. busta paga, certificato di disoccupazione, stato di famiglia idoneo a dimostrare che l'interessato mantiene un gran numero di congiunti, ordinanza applicativa della misura alternativa che dimostra la condotta responsabile, ecc.).

Effetti:

- Finché la procedura è al vaglio del magistrato, l'erario non si attiva per recuperare le spese.
- Se l'istanza è accolta, il debito è rimesso (cioè cancellato).